

ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
COLLETTIVA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELL’ASP
REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE**

TRA

ASP Reggio Emilia Città delle persone, con sede legale in Reggio Emilia alla via Marani n. ____, P.IVA _____, in persona del dirigente dell'Area _____, C.F. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Azienda, autorizzato ai sensi di _____ di impegnare legalmente e formalmente l'ASP per il presente atto, di seguito committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in _____ alla via _____ n. ____, Partita IVA (C.F.) _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____ giusta procura rilasciata in data _____ rep. n. _____ autenticata nella firma dal dott. _____, Notaio in _____, allegata in originale al presente atto (allegato A), di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

1. ASP, sulla base di apposita convenzione, si è avvalsa della Provincia di Reggio Emilia per l'espletamento della procedura volta all'individuazione del contraente per l'affidamento in appalto del servizio ristorazione collettiva per strutture residenziali e semiresidenziali dell'ASP Reggio Emilia Città delle persone, per il periodo di trentasei mesi, con opzione di ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo per la durata di tre anni, di proroga e di variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
2. in data _____ è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto con procedura aperta seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo e della qualità;
3. alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____;
4. in seguito all'espletamento della gara d'appalto, l'impresa _____ è risultata vincitrice e di conseguenza con determinazione n. ____ del _____ (allegato A), le è stato aggiudicato

l'appalto di cui trattasi per l'importo complessivo di _____ IVA esclusa;

5. l'ASP ha acquisito il CIG derivato _____;
6. l'impresa _____ ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € _____ sotto forma di _____ costituita in data _____ (Allegato B);
7. ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012, non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta/ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di _____;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento in appalto del servizio ristorazione collettiva per strutture residenziali e semiresidenziali dell'ASP Reggio Emilia Città delle persone in base all'aggiudicazione avvenuta in data _____.

L'affidatario si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dalla committente e accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena e assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto (allegato C);
- offerta tecnica (allegato D);
- offerta economica (allegato E).

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dalla committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € _____ oltre IVA nella misura di legge.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 – Durata – contestazioni e penali – termini per la verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto e per la durata di trentasei mesi, con opzione di ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo per la durata di tre anni e di proroga.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

I termini per l'ultimazione della prestazione e per il rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono disciplinati dal d.lgs. 36/2023, a cui si fa espresso rinvio, nonché indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), la cessione del contratto è nulla. L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice. Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

Articolo 7 - Subappalto

La stazione appaltante non individua prestazioni oggetto del contratto la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario. È consentito il subappalto del servizio oggetto del presente contratto

in base a termini e modalità previsti nella richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in _____, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 8 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio e/o dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi ISTAT –FOI esclusi i tabacchi.

La revisione dei prezzi deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1.non deve apportare modifiche sostanziali al contratto;
- 2.si applica al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della prestazione in più o meno superiore al 5% dell'importo complessivo dell'intervento, da determinarsi in base agli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi dei lavori, servizi e forniture, approvati dall'Istat entro il 30 settembre di ogni anno;
- 3.copre la variazione nella misura dell'80% della stessa.

Le clausole revisionali non attribuiscono all'appaltatore un diritto alla revisione dei prezzi, ma l'interesse legittimo all'apertura di un procedimento tecnico discrezionale da parte dell'Azienda, che deve valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.

Articolo 9 - Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante, poiché il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, prevede clausole di rinegoziazione al verificarsi delle indicate condizioni la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dalla parte svantaggiata:

1. non aver assunto volontariamente il rischio dell'evento sopravvenuto (es. l'aumento imprevedibile ed eccezionale del costo dell'energia);
2. l'avvenimento sopravvenuto derivi da eventi straordinari e imprevedibili (inimmaginabili al momento della stipula);
3. estraneità delle sopravvenienze all'alea contrattuale e alle normali fluttuazioni di mercato.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, come prevede l'art. 121 (sospensione dell'esecuzione) del d.lgs. 36/2023, va valutata dall'Azienda.

Il compito di istruire la pratica e provare a trovare un accordo spetta al Responsabile Unico di Progetto entro un termine non superiore a tre mesi.

Le parti devono adottare comportamenti adeguati alle concrete circostanze, allo specifico contenuto contrattuale e alla qualificazione dei soggetti interessati, con proposte serie e sostenibili, che potranno investire tutti i contenuti del contratto: modalità della prestazione, tollerandone variazioni, durata, prezzo, ecc. L'utilizzo della clausola impone alle parti l'individuazione della concreta regola di condotta corrispondente alla buona fede con riferimento al caso specifico, in linea con la nuova fiducia riposta nei contraenti e la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei funzionari pubblici di cui all'art. 2 "Principio di fiducia".

L'accordo raggiunto tra le parti dà vita a un nuovo contratto che si sostituisce a quello originario e che deve, pertanto, essere sottoscritto dal dirigente o responsabile del servizio. Nel caso in cui le parti non pervengano a un accordo entro un termine ragionevole, da valutarsi in base alle circostanze specifiche, la parte svantaggiata potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, fatta salva la responsabilità della parte inadempiente all'obbligo di rinegoziare in buona fede.

L'attività di rinegoziazione è sottoposta ai seguenti limiti:

1. il divieto di snaturare il contratto, apportandovi modifiche tali da far ritenere la stipula di un nuovo;
2. il ripristino dell'originario equilibrio del contratto e della sua sostanza economica, in considerazione degli atti della gara;
3. il riconoscimento dei maggiori compensi all'appaltatore a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, alla voce imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta (obbligo di invarianza finanziaria), che,

poiché possono considerarsi definitivamente acquisite solo al momento della verifica di conformità, vanno utilizzate previa attenta valutazione in relazione al caso concreto (es. con riferimento allo stato di avanzamento dell'opera) e sulla base di adeguata motivazione;

4. forme del procedimento amministrativo, che ne consente il controllo da parte degli altri operatori economici e del giudice poiché il contratto pubblico non consente modifiche sostanziali al fine di non ledere il principio della concorrenza.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato, conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, apposita polizza assicurativa n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 11 – Domicilio dell'affidatario e referente/responsabile del contratto per l'appaltatore

Agli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio presso _____ in _____, via _____, obbligandosi di informare il direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede della committente. L'affidatario dichiara che _____ nato a _____ il _____ e domiciliato/residente a _____ via _____, in funzione di _____, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi

dell'articolo 96 comma 12 d.lgs. 36/2023.

L'affidatario è tenuto a osservare quanto previsto in materia di clausole sociali e criteri minimi ambientali, secondo quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni in materia, nonché in base alle obbligazioni assunte a seguito dell'affidamento così come risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento. Interpretazione del contratto

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi pubblici, alla Legge 241/1990 e al codice civile.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

La committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'ASP Reggio Emilia Città delle persone e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è la dott.ssa Mirella Martini in qualità di Presidente di ASP Reggio Emilia Città delle Persone.

Articolo 15 – Designazione Responsabile del trattamento dei dati. Obbligo di riservatezza.

Codice di comportamento

L'affidatario, in esecuzione del contratto, effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente. L'impresa è, pertanto, designata da ASP quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il diritto, fermo restando che l'appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 81/2023, sia dal codice di comportamento di ASP rinvenibile sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali – Codice disciplinare e di condotta.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 81/2023, nonché al codice di comportamento aziendale, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare, si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e s.m.i.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;

IBAN: _____;

Intestatario _____.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati a operare sui conti correnti dedicati:

_____ C.F. _____

_____ C.F. _____

L'affidatario si obbliga, inoltre, a utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il

codice CIG assegnato dall'Azienda, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'affidatario si obbliga, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario. Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l'affidatario deve comunicare alla stessa tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto.

Articolo 17 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 18 – Clausole di legalità

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Addendum al protocollo di legalità, sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'affidatario si impegna a comunicare all'ASP l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione

finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.

Articolo 19 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della committente. Per l'imposta di bollo, si rinvia a quanto previsto dall'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 nonché agli atti dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare 22/E/2023
- risoluzione 37/E/2023
- provvedimento direttoriale prot. n. 240013/2023
- interpello 446/2023.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Azienda ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 21 - Recesso dal contratto

La committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,

secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata dall'Azienda con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In caso di recesso dell'Azienda, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

Articolo 22 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile, è quello di Reggio Emilia. Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell'importo di contratto, le disposizioni di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs 36/2023. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da tre membri in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia del servizio in oggetto.

Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data.

Si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

L'allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, a cui si fa rinvio, norma la modalità di costituzione del CCT.

Articolo 23 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

Si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto nonché dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 24 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la committente:

- provvedimento di aggiudicazione;
 - capitolato speciale d'appalto;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ in data _____;
- cauzione definitiva n. _____ emessa da _____ in data _____;
- procura generale/procura speciale n. _____ Notaio _____
- atto costitutivo RTI;
 - accordo disciplinante oneri e responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile;
 -

Per l'impresa affidataria _____
(sottoscritto con firma digitale)

Per l'ASP committente _____
(sottoscritto con firma digitale)